



Il Presidente del Consiglio dei ministri

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2026-2028.

VISTO l'articolo 6 della Costituzione;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e, in particolare, gli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1;

VISTO il “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345;

VISTO in particolare, l'articolo 8, comma 1, del predetto regolamento, il quale dispone la definizione, a cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli stanziamenti previsti dai citati articoli 9 e 15 della suddetta legge;

VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia”;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria”, con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali a titolo di concorso alla finanza pubblica;

SENTITO il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;



Il Presidente del Consiglio dei ministri

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 dicembre 2025, repertorio atti n. 179;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera m), concernente l'iniziativa governativa e legislativa in materia, tra l'altro, di minoranze linguistiche;

DECRETA

Art. 1

(Ambito territoriale dei progetti)

1. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2026-2028, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla citata legge, elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345.

2. I progetti di cui al comma 1 si riferiscono a minoranze linguistiche storiche ammesse a tutela per le quali si sia provveduto alla delimitazione territoriale prevista dall'articolo 3 della legge n. 482 del 1999, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché, per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale è indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e dalla allegata tabella, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta riconosciuti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.

Art. 2



Il Presidente del Consiglio dei ministri

(Ruolo istituzionale delle regioni)

1. In attuazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, le regioni sul cui territorio insistono minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate a norma di legge, si pongono quali soggetti istituzionali di intermediazione e di coordinamento, nell'ambito delle procedure di finanziamento dei progetti presentati dagli enti interessati.
2. Le regioni svolgono le attività di cui al comma 1:
 - a) nella fase della ricezione delle richieste di finanziamento presentate dagli enti locali;
 - b) nella fase di successiva trasmissione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il termine previsto dalla normativa vigente, a seguito di opportune verifiche istruttorie riguardanti le condizioni di ammissibilità, avuto riguardo alle indicazioni contenute nel presente atto e alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 482 del 1999;
 - c) ai fini del monitoraggio sui progetti finanziati, *in itinere* ed *ex post*, allo scopo di verificarne l'attuazione e la corrispondenza rispetto al programma iniziale, evidenziando eventuali scostamenti.
3. Le regioni provvedono in via esclusiva alla custodia e alla verifica della rendicontazione resa a conclusione delle attività da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 3

(Caratteristiche dei progetti)

1. I progetti di cui all'articolo 1 riguardano interventi volti alla:
 - a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in caso di assenza o insufficienza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, anche mediante assunzione con contratto a tempo determinato di durata massima annuale.



Il Presidente del Consiglio dei ministri

Qualora l'ente sia soggetto ai limiti assunzionali posti dalla normativa vigente o ad altri vincoli comunque previsti a fini di coordinamento della finanza pubblica, tali da impedire le predette assunzioni, le pubbliche amministrazioni, accertata l'impossibilità di partecipare ad aggregazioni con altri enti locali non soggetti a vincoli comunque previsti a fini di coordinamento della finanza pubblica, possono anche ricorrere alle convenzioni o ai consorzi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché, ricorrendone i presupposti con le previste modalità, agli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'individuazione di associazioni e di enti privati senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 avviene nel rispetto dei regolamenti di contabilità dei singoli enti e delle norme generali di riferimento, con ricorso a modalità di evidenza pubblica, laddove previsto, in relazione al valore del servizio richiesto. La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificata prima dell'espletamento del relativo servizio. Lo sportello linguistico è organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale;

b) realizzazione di corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali, anche mediante modalità di didattica a distanza, in eventuale collaborazione con strutture culturali, formative ed universitarie, volti all'acquisizione della conoscenza e dell'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale docente delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, degli ambiti territoriali interessati. La realizzazione dei corsi è effettuata nel rispetto dell'ordinamento regionale e locale vigente in materia. La preparazione acquisita dal personale nell'uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale;

c) utilizzazione di traduttori o interpreti per le incombenze di cui all'articolo 7 della legge n. 482 del 1999, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo;



Il Presidente del Consiglio dei ministri

d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001. I progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;

e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 482 del 1999, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, finalizzate esclusivamente alla salvaguardia e alla valorizzazione delle lingue ammesse a tutela mediante la loro promozione e diffusione, ferma restando l'inammissibilità di richieste di finanziamento per spese destinate a sagre, feste popolari e analoghe iniziative. I progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali.

2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici di cui al comma 1, lettera a), i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area, i quali:

a) offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune;

b) sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto;

c) costituiscono, possibilmente, l'aggregazione del numero massimo di comuni che può essere servito da una struttura con sede unica o itinerante, tenuto conto della specifica conformazione del territorio e della dislocazione delle minoranze, nonché delle infrastrutture disponibili.

3. Le richieste di modifica del progetto, anche parziali, avanzate da enti attuatori e opportunamente motivate, sono ammissibili a condizione che la natura e l'impegno finanziario restino invariati e che le stesse siano coerenti con le finalità del progetto originario.

Tali richieste sono comunicate alle regioni competenti per le opportune verifiche istruttorie riguardanti le condizioni di ammissibilità, avuto riguardo alle indicazioni



Il Presidente del Consiglio dei ministri

contenute nel presente atto. In caso di esito positivo di dette verifiche, le regioni competenti inviano le richieste di modifica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per le valutazioni di competenza.

Art. 4

(Aspetti procedurali)

1. Le domande per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere presentate a seguito dell'emissione di apposito avviso pubblico destinato ai soggetti individuati dall'articolo 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, avente cadenza annuale e di cui è data idonea pubblicità.
2. I soggetti di cui al comma 1 che presentano più progetti o prevedono più interventi nello stesso progetto, ne indicano l'ordine di priorità.
3. I progetti trasmessi alle regioni dai soggetti beneficiari, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, devono essere preventivamente approvati dall'organo competente in conformità al relativo ordinamento. Gli stessi progetti, nelle more della realizzazione di una piattaforma informatica dedicata al ricevimento delle istanze di finanziamento, dovranno essere contestualmente inviati per conoscenza al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale, l'approvazione compete al titolare dell'Ufficio ed è trasmessa per conoscenza al Ministero competente.
4. I progetti sono informati a criteri di economicità ed efficacia, corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa di dettaglio, comprensiva di un'analisi del contesto e della chiara individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché da un programma che indica la data di inizio e la data di fine delle attività. I progetti inerenti alle linee di intervento relative alla formazione, alla toponomastica e alle attività culturali, ferma restando la durata massima di dodici mesi, possono avere durata commisurata alle necessità di realizzazione dei medesimi. I progetti finalizzati all'attivazione di sportelli linguistici hanno durata pari a dodici mesi.



Il Presidente del Consiglio dei ministri

5. I contributi assegnati per gli interventi previsti dalla legge n. 482 del 1999 hanno destinazione vincolata. I progetti finanziati devono, in ogni caso, essere portati a termine entro la fine del secondo anno successivo alla liquidazione del finanziamento da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai soggetti assegnatari. Eventuali economie di bilancio sono da riversare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5

(Ripartizione degli stanziamenti)

1. Il decreto di riparto degli stanziamenti di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. I progetti di cui all'articolo 1 sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica storica ammessa a tutela dalla legge e della necessità, ove possibile, di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione.
3. Nel caso in cui le somme annualmente stanziare in bilancio ai fini di cui al comma 1 risultino insufficienti alla copertura delle richieste pervenute e complessivamente ritenute ammissibili, i finanziamenti possono essere ridotti proporzionalmente all'atto della ripartizione delle risorse tra gli enti interessati.
4. Possono essere introdotti, nell'avviso pubblico annuale di cui all'articolo 4, comma 1, ulteriori criteri selettivi che tengano conto della qualità, della sostenibilità e della concretezza dei progetti, della finalità dei medesimi di salvaguardia e di valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche.

Art. 6

(Monitoraggio e casi di esclusione dal finanziamento)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie monitora periodicamente la realizzazione dei progetti e chiede agli enti assegnatari informazioni e dati sullo stato di attuazione dei progetti finanziati necessari alle eventuali verifiche di competenza.



Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Dipartimento, trascorsi sei mesi dalla data della richiesta di cui al primo periodo, in caso di mancata trasmissione della documentazione inerente alla realizzazione dei progetti, attiva le procedure per la revoca dell'atto di erogazione delle risorse e il conseguente recupero delle stesse.

Gli enti che non effettuano la trasmissione della documentazione comprovante le attività svolte sono esclusi dalle successive ripartizioni dei fondi fino a completa regolarizzazione della rispettiva situazione amministrativo-contabile.

Sono altresì esclusi dalle successive ripartizioni, fino a completa regolarizzazione della rispettiva situazione amministrativo-contabile, gli enti beneficiari che abbiano omesso l'invio, entro settantacinque giorni dal termine delle attività previste nel progetto, della rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 482 del 1999.

2. Fermo restando il possibile ricorso a forme di cofinanziamento, di cui dovrà essere data evidenza al momento della presentazione del progetto, non sono ammissibili a contributo gli interventi già finanziati con altre fonti di finanziamento, tenuto conto che il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte mediante ricorso a risorse pubbliche anche di diversa natura.

Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative, i progetti di cui all'articolo 1 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e degli enti locali, che sono posti tempestivamente a conoscenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Art. 7

(Delimitazioni territoriali)

1. Al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 3, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, i consigli provinciali o gli organi ad essi subentrati nelle funzioni o comunque competenti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, tenuti a pronunciarsi sulle richieste di delimitazione dell'ambito territoriale, inoltrate dai soggetti legittimati, tengono conto, nella valutazione della richiesta, dandone adeguata motivazione, della sussistenza di elementi oggettivi idonei a soddisfare i seguenti criteri:



Il Presidente del Consiglio dei ministri

- a) storicità della lingua, appurando l'appartenenza della lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge n. 482 del 1999;
- b) uso della lingua ammessa a tutela quale modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica;
- c) effettivo radicamento storico, inteso come continuità nei secoli dello stanziamento sul territorio della minoranza linguistica tutelata.

2. Ai fini di cui al comma 1, si può fare riferimento a documenti storici conservati negli archivi pubblici o privati, a elementi della toponomastica o alla presenza continua, nell'anagrafe e nei registri dello stato civile e agli eventuali registri parrocchiali, di nomi e cognomi propri della minoranza linguistica che, nel complesso, attestino la presenza storica e continua della minoranza nel territorio.

3. Le delibere di delimitazione, oltre a quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, sono trasmesse alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a una periodica ricognizione dei comuni delimitati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999, presenti sul territorio nazionale. A tale proposito, possono avere effetti sulle delimitazioni anche le variazioni territoriali degli enti, quali, ad esempio, la costituzione di nuovi comuni, le unioni e le fusioni dei comuni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2025

per il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI